



COMUNE DI MIGLIONICO
Provincia di Matera



**SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO
COMPRESO L'ACCALAPPIAMENTO DEI CANI
RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MIGLIONICO**

CAPITOLATO D'ONERI DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SOMMARIO

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	
1. Oggetto del servizio	
2. Durata del servizio	
3. Varianti al contratto	
4. Importo del servizio	
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	
5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	
6. Fallimento dell'appaltatore	
7. spese contrattuali	
8. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	
9. Garanzie	
10. Responsabili del servizio	
11. Trattamento dei lavoratori	
12. Obblighi dell'appaltatore	
13. Affidamento a terzi	
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	
14. Modalità di espletamento del servizio	
15. Consegna e inizio del servizio	
16. Verifica di conformità del servizio	
17. Accertamento regolarità del servizio - Controlli - Penalità – Esecuzione d'ufficio	
18. Vigilanza e controllo	
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	
19. Costo del servizio	
20. Pagamenti	
21. Tracciabilità dei flussi finanziari	
22. Ritardi nel pagamento	
23. Revisione prezzi	
24. Cessione del contratto e cessione dei crediti	
25. Responsabile di coordinamento e vigilanza per la sicurezza dell'impresa	
26. Norme generali sulla sicurezza	
27. Subappalto	
28. Definizione delle controversie	
29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	
30. Risoluzione del contratto	

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del servizio

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di cura, custodia, mantenimento nonché il servizio di accalappiamento per il successivo trasferimento, cura, custodia e mantenimento di cani randagi, che stazionano stabilmente sul territorio del Comune di Miglionico.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e nel rispetto delle suddette norme nazionali e regionali.

L'appalto prevede una spesa complessiva di € 212.626,00 IVA inclusa (per anni 2) corrispondente al servizio da espletarsi sul numero di cani attualmente presenti nel canile (140 cani) e di una quota variabile in aumento, correlata ai cani catturati, o in diminuzione, in ragione delle adozioni (ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'adozione dei cani, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 07.07.2008 integrato con deliberazioni di C.C. n. 14 del 10.06.2011, n. 28 del 29.09.2011 e n. 4 del 28.04.2014) o dei decessi. Il prezzo unitario offerto al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

La struttura di ricovero dei cani dovrà essere munita di tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, ecc. previste dalle normative vigenti in materia, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché conformemente alle prescrizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione.

Oltre a quanto sopra, l'attività oggetto dell'affidamento del servizio dovrà comprendere anche l'espletamento dei servizi di seguito indicati:

- a. attività di recupero e di trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante, alla nuova struttura di ricovero di proprietà e/ o nella piena disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario, insistente sul territorio della Regione Basilicata, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico del medesimo operatore;
- b. interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire il massimo benessere degli animali custoditi e la regolarità dello stato igienico-sanitario della struttura ospitante;
- c. trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Miglionico, deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
- d. alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso il canile, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile nello spirito delle norme regionali vigenti.

2. Durata del servizio

L'affidamento del servizio in trattazione avrà una durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di avvio del medesimo servizio, ovvero, presumibilmente dal 01/05/2024 e fino al 30/04/2026;

Alla fine del periodo della durata di anni 2 (due), l'affidamento del servizio in questione scadrà di pieno diritto senza ulteriori adempimenti a carico delle parti contraenti.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione, laddove sulla base di oggettive e motivate esigenze connesse alle peculiarità del servizio non avesse ancora individuato il nuovo affidatario, si riserva la facoltà di predisporre una proroga tecnica nei confronti dell'aggiudicatario della presente procedura di gara per il tempo necessario al completamento della nuova procedura di gara; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo nonché a garantire il graduale passaggio di consegne, per un periodo minimo di 30 giorni, ad eventuale altro soggetto gestore.

Il Comune si riserva inoltre di recedere dall'appalto in caso di sopravvenute leggi statali e/o regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettiva custodia e mantenimento degli animali presso la propria struttura.

3. Varianti al contratto

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art. 120 del Codice - D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Miglionico si riserva di disporre l'esecuzione dei servizi supplementari, giusto art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere l'esecuzione del servizio o parte di esso, nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

4. Importo del servizio

L'importo a base d'asta è fissato al prezzo unitario pari a €/giorno 1,60, al netto di IVA, quale retta giornaliera di mantenimento di ogni singolo cane ricoverato e onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale necessari all'espletamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, pulizia, assistenza sanitaria e custodia degli stessi animali.

Il costo complessivo del servizio a base di gara è stimato pari a complessivi € 163,520,00 al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge per il servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale (€/anno 81.760,00 al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, stimato sull'importo unitario di €/giorno 1,60 per singolo cane, oltre IVA come per legge) per l'intera durata biennale dell'affidamento del medesimo servizio, come da quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	
A)	SERVIZI (durata biennale)	
	Servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale	€ 163.520,00
	di cui Costi della manodopera 30%	€ 49.056,00
	Oneri di Sicurezza 3% (non soggetti a ribasso)	€ 4.906,00
	Tot.	€ 168.426,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
b1)	IVA 22% (A)	€ 37.053,72
b2)	Spese per commissione di gara	€ 2.000,00

b3)	Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	3.368,52
b4)	Contributo ANAC	€	250,00
b5)	Spese SUA	€	1.527,76
	Totale Somme a disposizione S.A.	€	44.200,00
	TOTALE	€	212.626,00

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che, calcolati sulla durata dell'appalto a gestione biennale la stazione appaltante ha stimato pari € 49.056,00 (€/ ANNO 24.528,00).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il sopracitato importo tiene conto del CCNL relativo ai Servizi Ausiliari Integrati, sottoscritto in data 29 Ottobre 2021, valido dal 1 Novembre 2021 al 31 Ottobre 2024.

Importi su base biennale				
Descrizione e servizio	Importo complessivo del servizio	Componenti del costo del servizio		
		Oneri di sicurezza	Costi della manodopera	Importi del servizio soggetti a ribasso UNICO
Servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale	168.426,00€	4.906,00 €	49.056,00€	163.520,00€

L'importo da corrispondere alla ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato all'effettivo numero di cani ospitati, calcolato sulla base del costo giornaliero offerto in sede di gara e certificato mensilmente.

Il suddetto costo complessivo del servizio sarà pertanto suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura a partire dal numero di cani inizialmente da trasferire e da custodire, sino al numero massimo di cani da poter ospitare nella struttura di ricovero.

Il costo complessivo del servizio di cui trattasi, a carico del Comune e da corrispondere all'affidatario, come rideterminato all'esito del ribasso offerto nell'ambito della presente procedura di appalto, comprende ogni costo previsto e, per la precisione, i costi derivanti dai servizi di seguito elencati:

- costo una tantum per il recupero e per il trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante (Chinook soc. Cop. – via Falcone, 103 Ferradina MT), alla nuova struttura di ricovero di proprietà e/o nella piena disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario, insistente sul territorio della Regione Basilicata, a cura, con mezzi regolarmente autorizzati e con ogni onere e spese a totale carico del medesimo aggiudicatario;
- costo del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute dei cani di proprietà del Comune di Miglionico, presso il canile di proprietà e/o nella piena disponibilità dell'aggiudicatario, insistente comunque sul territorio della Regione Basilicata, con ogni onere

e spesa a totale carico del medesimo aggiudicatario secondo le previsioni della L.R. n. 46/2018;

- c. costo del servizio di accalappiamento, a richiesta, e del successivo ricovero, custodia, mantenimento in vita e in buona salute presso il canile;
- d. costo del servizio di ricovero, custodia, pronto soccorso, sterilizzazione degli esemplari femmine ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 46/2018 presso il canile;
- e. costo di trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Miglionico, deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i documenti e allegati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

6. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

7. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto del servizio in parola sono a carico dell'Appaltatore.

8. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma e si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

È fatto obbligo all'affidataria di stipulare polizza assicurativa, entro la data di inizio attività, contro danni arrecati a terzi o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'affidataria (personale dipendente e non), per un massimale non inferiore a €500.000,00.

La polizza deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.

Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.

9. Garanzie

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, è altresì obbligato a costituire garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità di avvalersi delle riduzioni dell'importo della cauzione per gli operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia fideiussoria sarà

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo dopo la verifica di conformità prevista dall'art. 16 del presente Capitolato.

10. Responsabili del servizio

Il Comune indicherà all'appaltatore il nominativo e i recapiti del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'affidamento del servizio in questione. L'appaltatore dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato, che sarà il Referente per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza del responsabile come sopra individuato, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

L'appaltatore dovrà comunicare immediatamente i nominativi e i numeri di telefono e e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

Le operazioni di accalappiamento dei cani randagi dovrà essere eseguito di concerto con la Polizia Locale, la quale dovrà accertarsi del corretto e regolare svolgimento delle operazioni di accalappiamento e dovrà redigere puntuale verbale;

Il Comando di Polizia Locale è altresì incaricato di visitare periodicamente la struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente Capitolato;

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per l'appaltatore di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato. Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando all'appaltatore l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

11. Trattamento dei lavoratori

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Il personale, che dipenderà esclusivamente dalla ditta appaltatrice, dovrà essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio. La ditta aggiudicatrice dovrà applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L. per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore si obbliga a rispettare e, a far rispettare dai propri operatori impiegati, le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, *"sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"*. In ogni caso, l'appaltatore non può sospendere il Servizio eccedendo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è tenuto a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della

Sicurezza. L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Prima dell'avvio delle attività appaltate, acquisisce dall'Appaltatore, che è tenuto a fornirla, la seguente documentazione relativa al personale impiegato nella loro esecuzione:

- elenco nominativo corredato, per ogni lavoratore, dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.

Durante lo svolgimento delle attività oggetto del servizio appaltato, il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal proprio datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) dei quali sarà stato dotato dallo stesso datore di lavoro.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi azione proposta direttamente nei suoi confronti da parte dei dipendenti dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'art. 1676 e.e., come si obbliga a mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle eventuali ditte subappaltatrici. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. L'Appaltatore dovrà essere in regola, se tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*.

12. Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure, a svolgere con puntualità e diligenza le seguenti attività:

- a) garantire la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- b) alimentare giornalmente e adeguatamente i cani presi in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, secondo la scheda dietetica nutrizionale della competente A.S.M. di Matera che l'affidatario dovrà produrre ed allegare al contratto prima della relativa sottoscrizione;
- c) provvedere, d'intesa tra le parti, al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Miglionico, di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- d) provvedere al trasporto/ trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario della competente A.S.M.;
- e) provvedere al trasporto, a proprio cura e spese, dei cani dall' attuale struttura di ricovero a quella propria a seguito di affidamento del servizio in oggetto;
- f) rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato e provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina;
- g) collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.M. e con i veterinari addetti all'attività

veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;

- h) assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- i) ospitare i cani in box singoli o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione; i box dovranno essere dotati di adeguate protezioni dalle avversità meteorologiche;
- j) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
- k) aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, diete);
- l) promuovere e curare l'affidamento in adozione dei cani ospitati, aggiornando tempestivamente le pagine del proprio sito web dedicato alle proposte di affido/ adozione;
- m) garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale). Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente al Comune di Miglionico e, trimestralmente, anche al Servizio Veterinario A.S.M. la chiusura mensile relativa alla movimentazione dei cani del canile;
- n) attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze; garantendo comunque che non venga aumentato, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, il numero dei cani presenti;
- o) collaborare nell'attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;
- p) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese dell'appaltatore;
- q) consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni i protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
- r) curare la sterilizzazione degli animali. Nel caso in cui i cani vengano ceduti in età giovanile, non compatibile con l'intervento di sterilizzazione, il gestore si impegna a stabilire con l'adottante la data entro cui l'animale dovrà essere sterilizzato presso il canile (a spese del gestore) oppure da veterinario privato (a spese dell'adottante). In quest'ultimo caso, entro la data concordata, il gestore dovrà obbligatoriamente richiedere all'adottante l'invio del certificato di sterilizzazione redatto dal veterinario operatore. Qualora, a parere del medico veterinario, libero professionista, non sia possibile effettuare l'intervento sull'animale, a causa di problemi legati allo stato di salute dello stesso, il gestore dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione, inviando il certificato del medico veterinario con le motivazioni esaustive per le quali si ritiene che l'animale non possa essere sterilizzato;
- s) garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione degli animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire il massimo livello di adozione dei cani catturati nel Comune di Miglionico;
- t) in caso di decesso di un animale, provvedere a propria cura e spese allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale del medesimo Comune e al Servizio Veterinario A.S.M. competente per territorio;

- u) eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della Ditta, dovranno essere preventivamente comunicati al responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.
- v) L'appaltatore è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
 1. lavaggi antiparassitari;
 2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
 3. trattamento preventivo per echinococco;
 4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione contrattualmente affidata con propria organizzazione, nella piena e totale osservanza dei regolamenti e delle normative regionali e nazionali vigenti o che siano emanati in corso d'opera con particolare attenzione alla normativa in materia di assicurazioni sociali e di pubblici servizi suscettibili di essere applicate al servizio di cui trattasi.

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e la relativa gestione è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidataria, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune di Miglionico. Non appena i cani vengono ricoverati nella struttura, il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

Al fine di preservare e salvaguardare i livelli occupazionali, l'affidatario, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, qualora dovesse rendersi necessario procedere a nuove assunzioni di personale, è tenuto, prioritariamente, all'utilizzo della manodopera impiegata per il servizio in corso, assumendone il relativo personale qualora idoneo.

L'appaltatore è tenuto inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore dovrà rispettare i criteri per la parità di genere, la valorizzazione dei giovani. Pertanto, l'affidatario, nel caso in cui intenda effettuare eventuali nuove assunzioni per l'esecuzione del servizio, dovrà riservare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni, all'¹occupazione giovanile e all'¹occupazione femminile.

A pena di esclusione, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle Pari Opportunità), devono produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13. Affidamento a terzi

Nell'ambito della cessione/ affidamento a terzi, il soggetto affidatario:

- Entro il termine di 30 giorni (o comunque entro diverso termine a giudizio del Servizio Veterinario) dalla cattura, dovrà, qualora non siano reclamati da alcuno, cedere i cani (art.23 comma 2 L.R 46/18) previo trattamento profilattico (effettuato dal Servizio Veterinario) contro la rabbia, lechinococcosi ed altre malattie trasmissibili, a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.
- Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, l'appaltatore potrà procedere direttamente, dandone successiva comunicazione al Comune, favorendo processi

di adozione consapevole, aiutando gli interessati nella scelta del cane e informando il nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità connesse alla proprietà di un cane.

- La formalizzazione dell'atto di affidamento/ adozione deve avvenire mediante la compilazione di un documento specifico.
- Il responsabile del canile trasmette entro 3 (tre) giorni l'atto di adozione alla A.S.M. presso la quale è registrato il cane e al Comune. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati anagrafici dell'adottante o affidatario, nonché il numero di microchip, le caratteristiche dell'animale e la data della sua cattura.
- L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 (sessanta) giorni di tempo previsti dalla Legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato.
- Trascorsi i 60 (sessanta) giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia rinunciato formalmente all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente adozione definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.
- Sarà responsabile dei danni causati a cose ed a persone dai cani custoditi, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità.
- Garantirà nella struttura la presenza di almeno una persona nell'ambito delle 8 ore diurne. La cessione dei cani non deve avvenire se prima il servizio veterinario non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane. Il personale comunale ed il Servizio Veterinario incaricati per i controlli, potranno accedere nella struttura in qualsiasi ora, per adempiere ad ogni tipo di intervento e verifica di loro competenza.
- L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione.
- L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.

Nel caso di cani entrati nel canile e restituiti ai proprietari, l'appaltatore del servizio avrà l'obbligo di comunicare al Comune, entro 48 ore, l'avvenuta restituzione dell'animale, indicando le generalità del proprietario, la data di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l'identificativo microchip del suddetto animale.

Il proprietario, prima del ritiro del cane, dovrà versare al Comune di Miglionico la somma dovuta per il periodo di permanenza dell'animale nel canile (importo giornaliero del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza).

Inoltre, l'appaltatore provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito web se disponibile, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

14. Modalità di espletamento del servizio

Per ogni cane custodito deve essere predisposta, a cura dell'appaltatore, idonea scheda contenente i principali dati identificativi. Dovranno inoltre essere riportate le tipologie degli interventi prestati. È facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire ispezioni e controlli per verificare la corretta tenuta e il periodico aggiornamento delle citate schede. È a cura e spese dell'appaltatore, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.M. competente, censire gli animali con la compilazione della scheda dell'animale, nella quale dovranno essere annotati i seguenti dati:

- Razza;
- Data di accalappiamento;
- Microcippatura;

- Età presumibile;
- Stato di salute;
- Cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia.

Copia di detta scheda aggiornata e di tutte le analisi, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Ufficio competente del Comune, per consentire allo stesso un'anagrafe dei cani randagi raccolti sul territorio.

L'appaltatore deve provvedere:

- a) Alla cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi di qualsiasi taglia presso il canile;
- b) Al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti e secondo standard del benessere animale;
- c) A collaborare con i servizi veterinari a microchippare ciascun cane;
- d) Alla pulizia e disinfezione dei box, delle aree di sgambamento interne al canile alla pulizia e disinfezione delle ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell'acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali,
- e) Ad avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;
- f) Alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e alla cura dei soggetti malati;
- g) Per i soggetti dimessi dal canile alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirus) avvalendosi di veterinario libero professionista;
- h) Alla fornitura e alla somministrazione dei pasti con alimenti idonei in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale con un'alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre integrative; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere. Non sarà riconosciuto alcun pagamento per il mantenimento dei cuccioli per tutto il periodo di allattamento della madre (fino a circa 40 giorni e comunque a giudizio del veterinario responsabile);
- i) Ad assicurare agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
- j) Alla cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un trattamento antiparassitario mensile;
- k) Alla eventuale riconsegna degli animali ai legittimi proprietari;
- l) A non sopprimere, per qualsiasi motivo, i cani custoditi né a destinarli alla sperimentazione, né tanto meno sottoporli a maltrattamenti. Gli animali potranno essere soppressi a giudizio ed opera di veterinari del Servizio Sanitario per motivi consentiti dalle leggi sul randagismo;
- m) All'eventuale incenerimento di ciascuna carogna qualora si verificasse il decesso dell'animale stesso, agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- n) Alla tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e alla tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste;
- o) Alla messa a disposizione di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili strutturalmente adeguata e idonea;
- p) Alla cura e ai medicinali occorrenti per ciascun cane e per ogni tipo di malattia riscontrata dal medico veterinario competente. La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative. Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause sono certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati mensilmente a questo Comune. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento da tenere bene in vista. Restano a carico dell'appaltatore gli oneri per il trasferimento dei cani dalla vecchia alla nuova struttura.

Nello specifico, per la cattura degli animali si dovrà provvedere come segue:

- Una volta accertata la condizione randagia dei cani, il servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato a cura di personale incaricato dall'appaltatore su segnalazione e richiesta del Comando di Polizia Locale del Comune di Miglionico.
- La cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune, deve essere effettuata esclusivamente dal personale incaricato dall'appaltatore, opportunamente formato ed in possesso di idonea attrezzatura. Le operazioni di cattura dei cani randagi dovranno essere effettuate con proprio automezzo autorizzato e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e rispondano alle esigenze di benessere dell'animale stesso. In ogni caso si devono prevenire rischi sia personali che per la salute pubblica.
- Detto servizio di cattura dovrà essere garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno) per i casi di pronto soccorso; nei casi ordinari, assolto nei giorni feriali negli orari di lavoro con tempestività e comunque non oltre le 2 ore dalla segnalazione. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.
- All'atto della cattura, l'appaltatore provvederà a trasferirli presso il canile per essere sottoposti, da parte del Servizio Veterinario, ad intervento di microcippatura, sterilizzazione e profilassi vaccinale e comunque a giudizio dello stesso, ad intervento finalizzato al controllo delle nascite. L'appaltatore dovrà, altresì, redigere, in triplice copia, il verbale d'affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia del predetto al Comando di Polizia Locale e un'altra al competente Servizio Veterinario A.S.M.
- L'intervento degli operatori dovrà essere attivato su segnalazione delle Forze dell'Ordine, del Comando di Polizia Locale, degli Uffici Comunali competenti, dell'Azienda Sanitaria e della Protezione Civile e dalle stesse presieduto. I proprietari dei cani catturati, se identificabili dal numero microchip, saranno informati dell'avvenuta cattura dai servizi veterinari, nel più breve tempo possibile; contestualmente il gestore dovrà fornire le generalità del responsabile del cane al Comando di Polizia Locale, al fine di consentire il recupero delle spese sostenute. Trascorsi 3 giorni dall'avvenuta ricezione dell'informativa, da parte del responsabile del cane, l'appaltatore del servizio è tenuta a comunicare al Comune competente l'eventuale mancato ritiro, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti di legge.

Nello specifico, per le modalità di ricovero degli animali si dovrà provvedere come segue:

- Ogni cane, all'atto della sua introduzione nel canile, dovrà essere registrato, microchippato (ove eventualmente non sia già registrato all'anagrafe canina regionale) e fotografato;
- dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria. Inoltre, l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comune di Miglionico.
- L'appaltatore del servizio avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale, il riferimento identificativo (microchip) o, in assenza, altro riferimento riconducibile all'animale e possibilmente la foto dell'animale. Tale registro, vidimato dal competente Servizio Veterinario A.S.M., sarà costituito da pagine numerate progressivamente e inamovibili; dovrà essere sempre accuratamente compilato e aggiornato e dovrà essere presentato ed esibito su richiesta del personale del Comando di Polizia Locale o di altro Ufficio del Comune addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
- L'appaltatore del servizio non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di soggetti privati o associazioni animaliste, se non previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale o da altro Servizio Comunale competente.

Nello specifico, in caso di decesso dei cani ricoverati si procederà come segue:

- L'appaltatore del servizio provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.M. territorialmente competente e al Comune, e comunque non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento.
- Nella comunicazione dovranno essere indicati il numero di microchip, la data di cattura e le cause della morte.
- I cani deceduti dovranno essere trasportati, previo parere del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento.
- Le spese di trasporto e incenerimento nei modi di legge restano comunque a totale carico dell'appaltatore.

15. Consegna e inizio del servizio

L'avvio delle prestazioni oggetto del contratto di appalto sarà disposto con apposito verbale, a seguito della stipula del contratto, salvo avvio del servizio in via di urgenza, e sottoscritto in contraddittorio dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dall'Appaltatore, previa convocazione dell'esecutore.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio prestazione effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (INPS, INAIL, ecc.).

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell'Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

16. Verifica di conformità del servizio

Al termine del servizio, e dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, la Stazione Appaltante, dopo avere effettuato le opportune verifiche a consuntivo sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il "Certificato di conformità del servizio".

L'emissione del "Certificato di conformità del servizio" avverrà entro 6 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato, potranno essere sbloccate le garanzie di contratto.

17. Accertamento regolarità del servizio - Controlli - Penalità - Esecuzione d'ufficio

L'Appaltatore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione delle attività manutentive indicate nel presente Capitolato, nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'Appaltatore riconosce all'Ente appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, o in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle attività stesse e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a carenza di personale e/o a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni appaltate, l'Ente appaltante ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore procedendo a contestazione formale, salvo comprovata dimostrazione che l'inadempienza non è attribuibile all'Appaltatore. Le eventuali controdeduzioni alla contestazione dovranno pervenire al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Miglionico entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Alla contestazione seguirà l'applicazione della penalità che è stabilita nella misura indicata nel seguito del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui gli inadempimenti determinino, a giudizio della Polizia Locale e/o del Responsabile dell'Area Amministrativa, una situazione di pericolo per la incolumità o la salute delle persone, o da essi derivi una qualunque contestazione da parte di Enti preposti alle verifiche in materia di sicurezza e di igiene (A.S.L., ecc.), le penalità saranno raddoppiate;

In presenza di inadempienze, l'Ente appaltante, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro fornitore, con addebito all'Appaltatore del costo emergente;

Le penali applicate, che possono cumulare sino all'ammontare massimo del 10 per cento dell'ammontare netto del contratto, saranno detratte dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore previa contestazione formalizzata e comunicata dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Per gli inadempimenti contrattuali e per i danni che ne dovessero derivare, l'Ente appaltante potrà inoltre rivalersi sulla cauzione definitiva (il cui massimale in tal caso dovrà essere prontamente reintegrato), fatto impregiudicato il diritto di adire legalmente, nelle competenti sedi, per ottenere il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione stessa o di mancato pagamento da parte del garante.

Nel caso in cui l'appaltatore non effettui le operazioni sopra dettagliate, nei modi e nei tempi indicati, senza giustificato motivo, sono considerate gravi inadempienze e verrà applicata una penale come si riportata nella tabella che segue.

La penale verrà applicata in contraddittorio con l'Appaltatore tramite la compilazione di un verbale di constatazione.

No	DESCRIZIONE	<u>IMPORTO</u>
1	Mancato rispetto di un ordine di servizio. La penale verrà applicata giornalmente fino ad estinzione della causa che l'ha generata.	€. 150,00
2	Mancato rispetto degli orari e dei giorni previsti per l'apertura e chiusura al pubblico: La penale verrà applicata per singolo giorno di ritardo nell'apertura/ chiusura dell'impianto.	€. 100,00 .
3	Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, ecc. per ciascuna irregolarità riscontrata	€. 200,00
4	Mancato rispetto degli obblighi dell'appaltatore, come definiti al punto 12 del presente Capitolato	€. 300,00

18 Vigilanza e controllo

Controlli sul buon svolgimento del servizio vengono svolti periodicamente dagli Uffici Comunali competenti. Nel corso delle verifiche si constateranno il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Il Comune si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.M. competente territorialmente, per effettuare controlli sanitari e veterinari. L'Ufficio Veterinario dell'A.S.M. potrà accedere in ogni momento, anche senza preavviso, alla struttura di ricovero degli animali, ispezionare i box di ricovero, verificare lo stato degli animali, il loro trattamento e relazionare al Comune sul buono o cattivo andamento del Servizio. L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

I cani catturati e consegnati all'appaltatore sono sottoposti, a cura del competente Servizio Veterinario dell'A.S.M., ad opportuna identificazione tramite microchip.

I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.M. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si

renda necessario, ai sensi della normativa vigente.

Al Servizio Veterinario dell'A.S.M. spettano in ogni caso tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

19. Costo del servizio

L'importo a base d'asta è fissato in funzione di un costo unitario pari a € 1,60 al netto di IVA, quale retta giornaliera di mantenimento di ogni singolo cane ricoverato e onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale necessari all'espletamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, pulizia, assistenza sanitaria e custodia degli stessi animali.

Il costo complessivo del servizio a base di gara è stimato pari a complessivi € 163.520,00 al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge per il servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso l'accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale (€/anno 81.760,00 al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, stimato sull'importo unitario di €/giorno 1,60 per singolo cane, oltre IVA come per legge), per l'intera durata biennale dell'affidamento del medesimo servizio.

L'importo da pagare all'appaltatore sarà in ogni caso commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo del costo giornaliero offerto per l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione.

Il suddetto costo complessivo del servizio sarà pertanto suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura a partire dal numero di cani inizialmente da trasferire e da custodire, sino al numero massimo di cani da poter ospitare nella struttura di ricovero.

Il ribasso unico si applicherà al costo unitario del servizio, pari a 1,60 €/giorno a cane, per la parte del servizio da contabilizzare a "misura" relativamente al servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale.

Il costo complessivo del servizio di cui trattasi, a carico del Comune e da corrispondere all'appaltatore, come rideterminato all'esito del ribasso offerto nell'ambito della presente procedura di appalto, comprende ogni costo previsto e, per la precisione, i costi derivanti dal servizio di seguito elencati:

- costo una tantum per il recupero e per il trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante, alla nuova struttura di ricovero/canile, insistente sul territorio della Regione Basilicata, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico dell'appaltatore;
- costo del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute dei cani di proprietà del Comune di Miglionico, presso la nuova struttura di ricovero/canile, insistente sul territorio della Regione Basilicata, con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta aggiudicataria;
- costo del servizio di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento, ricovero, custodia, mantenimento in vita e in buona salute, di ulteriori cani vaganti abbandonati, in difficoltà, pericolosi o morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale;
- costo di trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Miglionico, deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

20. Pagamenti

L'appaltatore emetterà fattura ogni 30 giorni per le somme spettanti. La contabilizzazione delle prestazioni effettuate terrà conto delle eventuali decurtazioni in ragione delle penali previste e dell'eventuale maggior danno.

Le fatture dovranno pervenire tra il 1° ed il 15° giorno successivo al periodo di riferimento e i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa alle prestazioni medesime. Alla fattura elettronica deve essere in ogni caso allegato un report con l'elenco dettagliato dei cani custoditi, in ordine di microchip, con l'esatta indicazione dello stato dell'animale, compreso i decessi e le adozioni.

Ai fini della liquidazione delle fatture la ditta aggiudicatrice è tenuta a comunicare tutte le informazioni inerenti alla propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e successive modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Stazione Appaltante sospendere i pagamenti in corso alla ditta aggiudicataria fino a quando la stessa non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all'affidataria nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.

Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente richiesti dal Comando di Polizia Locale di questo Comune o da altro preposto Ufficio Comunale.

La ditta aggiudicatrice si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi "di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

21. Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'art. 3 della medesima legge.

In particolare la ditta si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al Comune di Miglionico che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La ditta prende atto che il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 8, seconda parte, della citata Legge risolverà il contratto mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui accerti che le transazioni finanziarie relative al contratto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

22. Ritardi nel pagamento

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la registrazione della fattura della ditta e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore.

23. Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.

36/2023.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si potrà dar luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del DLgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

25. Responsabile di coordinamento e vigilanza per la sicurezza dell'impresa

La ditta aggiudicataria deve nominare dopo l'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio il Responsabile di Coordinamento e Vigilanza (Referente) che si rapporti con il Resp. dell'Area Amministrativa e/o con la Polizia Locale per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro riguardo i rischi specifici della attività propria dell'appaltatore, per le possibili problematiche e interferenze emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del PSS.

26. Norme generali sulla sicurezza

L'appaltatore, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione affidante a qualunque titolo.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di redigere uno specifico Documento valutazione dei rischi (DVR) ed un Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) inerenti alle proprie attività, finalizzati all'individuazione dei rischi di diversa natura e associati alle molteplici prestazioni contemplate nel presente capitolato e qualora non specificate, prevedibili in relazione all'oggetto della prestazione.

L'appaltatore ai fini della tutela della sicurezza sul posto di lavoro dovrà ottemperare scrupolosamente a ogni normativa vigente o che potrebbe divenire cogente durante lo svolgimento degli interventi, in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Durante l'esecuzione del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà verificare il pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza previste DVR, in particolare, sarà tenuta ad istruire e formare, preventivamente i dipendenti circa i rischi presenti nell'attività da loro espletata e le misure di sicurezza che devono essere adottate per prevenire infortuni ed incidenti o, tuttavia, per limitare al massimo gli effetti negativi ingenerati dai medesimi, qualora si dovessero verificare.

Pertanto, all'atto dello svolgimento degli interventi, siano correttamente muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per quel determinato intervento, e rintracciabili all'interno del DVR, in corrispondenza del rischio ingenerato da quel particolare intervento. Inoltre, sarà cura dell'impresa appaltatrice verificare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i macchinari, necessari per l'espletamento degli interventi, versino in buone condizioni e siano conformi alle normative vigenti.

L'Appaltatore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme in materia di sicurezza e prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.

La ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla sicurezza si rivelassero costantemente disattese, la stazione appaltante, tramite il Responsabile di area si riserverà la facoltà di sospendere gli interventi in corso.

Le gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, in materia di sicurezza, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli interventi oggetto del presente capitolato dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità dei dipendenti nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Gli aspetti organizzativi e logistici legati all'utilizzo dei mezzi d'opera e del personale sono delegati completamente all'Appaltatore, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

L'Appaltatore imporrà al personale addetto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a formare ed informare il personale sui rischi specifici che l'attività comporta, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

CAPO VI - SUBAPPALTO, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

27 - Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario può ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) Il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte

V del Codice, ovvero, agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103 D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa, indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di esito negativo a seguito di verifica dei requisiti del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere a sostituire lo stesso.

Le attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire elevati standard di qualità sulle attività di controllo della prestazione, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da eseguire.

28 Definizione delle controversie

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Matera.

29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio ed è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

30 Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) raggiungimento del 10% previsto per l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato;
- b) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e/o dei requisiti di professionalità e moralità, durante l'esecuzione del contratto, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false dichiarazioni da parte dell'appaltatore;
- c) cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 6 dell' Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023);
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f) mancato rispetto dei termini che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- h) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- i) violazione della disciplina del subappalto;
- l) sopraggiunte cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate alla Stazione Appaltante;
- m) per intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e la facoltà per la Stazione appaltante di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'appaltatore è tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il servizio a terzi.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del Codice, in caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Le inadempienze sono comunicate all'appaltatore, a mezzo pec, dal RUP: nella contestazione è prefissato un termine entro il quale l'affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso questo ultimo termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

Miglionico lì _____

IL RUP
dott.ssa Lucia Asprella
Resp. Area Amministrativa